

# Fusioni, si eredita il pregresso

## L'incorporante può portare in diminuzione le perdite

Pagina a cura  
DI BRUNO PAGAMICI

**N**ella fusione per incorporazione potranno essere portate in diminuzione del reddito le perdite pregresse delle incorporate. Inoltre, se l'incorporante è una srl o una società di persone, gli esperti possono essere nominati direttamente dagli organi amministrativi di ciascuna società (a differenza di quanto previsto per le spa) ed è anche ammessa la fusione tra una società commerciale e una società cooperativa, nell'ipotesi di incorporazione della prima nella seconda. Sono alcune delle principali caratteristiche dell'operazione di fusione evidenziate nella nota operativa n. 10/2016 che l'Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato sul proprio sito lo scorso 13 settembre 2016. Nell'ambito degli aspetti civilistici, contabili e fiscali presi in esame, gli esperti della fondazione hanno inoltre sottolineato che le indicazioni sulla congruità del rapporto di cambio proposto dagli amministratori devono essere fornite da un esperto indipendente sulla base di una apposita perizia, la quale tuttavia non è necessaria qualora le assemblee delle società deliberino all'unanimità con la presenza della totalità del capitale sociale.

**Il riporto delle perdite.** La società incorporante, subentrando nei diritti e obblighi delle società incorporate, acquisisce anche il diritto di portare in diminuzione del proprio reddito le perdite pregresse delle società incorporate senza limiti di tempo nella misura non superiore all'80% del reddito per ciascun periodo d'imposta (legge 111/2011). Tale regola non vale per le perdite dei primi tre esercizi che rimangono deducibili per intero (la norma del riporto a nuovo delle perdite si riferisce alle perdite pregresse delle società di capitali e non alle società di persone).

Più precisamente, le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c. Tale calcolo non tiene conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica,

### La fusione per incorporazione

<b>Riporto perdite pregresse (solo per società di capitali)</b>	La società incorporante può portare in diminuzione del proprio reddito le perdite pregresse delle società incorporate senza limiti di tempo nella misura non superiore all'80% del reddito per ciascun periodo d'imposta. Tale regola non vale per le perdite dei primi tre esercizi che rimangono deducibili per intero
<b>Situazioni patrimoniali (art. 2501 quater)</b>	Per il loro contenuto, per cui è opportuno consultare il principio contabile Oic 4, devono tuttavia comprendere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, mentre si ritiene non necessaria la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.
<b>Nomina degli esperti</b>	Se la società incorporante è una srl o una società di persone, gli esperti sono nominati direttamente dagli organi amministrativi di ciascuna società e scelti tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili di cui all'art. 2409-bis c.c. (mentre nelle spa la nomina viene effettuata dal tribunale competente)
<b>Società cooperative</b>	È ammessa la fusione tra una società commerciale e una società cooperativa nell'ipotesi di incorporazione della prima nella seconda
<b>Amministratori</b>	Il progetto di fusione può indicare i vantaggi particolari riservati ad amministratori di società partecipanti alla fusione, ma l'assemblea dei soci di ciascuna società partecipante alla fusione può rigettare o modificare le proposte senza che ciò comporti una modificazione strutturale al progetto di fusione

e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 c.c., superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

**Il rapporto di cambio.** Il rapporto di cambio consente di determinare quante azioni o quote della società incorporante spettano ai soci delle società incorporate in sostituzione delle loro partecipazioni. Ciò è importante in quanto permette ai soci, che partecipano alla fusione, di conoscere il «peso» delle proprie azioni o quote che avranno nella compagine sociale della società incorporante.

Il legislatore, al riguardo, ha previsto che le indicazioni sulla congruità del rapporto di cambio proposto dagli amministratori devono essere fornite da un esperto indipendente sulla base di una apposita perizia.

Tale perizia non è ritenuta necessaria (decreto Corte di appello di Milano dell'8 gennaio 2001) qualora le assemblee delle società deliberino all'unanimità con la presenza della totalità del capitale sociale.

**Aspetti contabili.** La rappresentazione contabile delle fusioni societarie ha un'importanza fondamentale nell'ambito dell'iter del procedimento di fusione, in quanto esercita notevole influenza sulla composizione del capitale netto delle società risultanti e sull'ammontare del reddito post-fusione (nel procedere all'unificazione dei conti sarà possibile retrodatare gli effetti contabili e fiscali dell'operazione). Va inoltre rilevato che una autorevole prassi notarile ritiene che le situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501-quater c.c. possano essere omesse con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione e di tutti gli eventuali altri soggetti aventi diritto di voto nella decisione di fusione (usufruttuari, possessori di strumenti finanziari, titolari di diritto di pegno ecc.). Per quanto concerne specificamente il contenuto, è opportuno consultare il principio contabile Oic 4, che comunque deve comprendere: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa; si ritiene non necessaria la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. Il collegio sindacale di una società partecipante alla fusione non è obbligato a esprimersi, con apposita relazione, sulla «situazione patrimoniale infrannuale» eventualmente predisposta dagli amministratori di cui all'art. 2501-quater c.c., in quanto, nell'ambito di una procedura di fusione, il ruolo del collegio sindacale è limitato a un controllo di legittimità e al contenuto formale degli atti predisposti dagli amministratori.

### Congruità del cambio, non serve la perizia

L'art 172 del Tuir disciplina il trattamento dell'operazione di fusione stabilendo che essa non genera componenti positivi o negativi di reddito:

- a) né in capo alla società fusa o incorporata;
- b) né in capo alla società risultante o incorporante;
- c) né in capo ai soci delle società che partecipano alla fusione.

Inoltre: «Dalla data in cui ha effetto la fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7». In altri termini, con il subentro negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate si realizza una successione universale e, al riguardo, viene precisato che:

- per quanto concerne il regime della «Participation exemption» o Pex di cui all'art. 87 del Tuir, il periodo di possesso ininterrotto di 12 mesi della partecipazione, di cui al 1° comma, lett. a), non viene interrotto dalla fusione;
- per la detenzione dei beni strumentali, il termine triennale viene computato tenendo conto del periodo di possesso presso le società fuse o incorporate;
- il valore delle rimanenze di magazzino dell'incorporata risultante dall'ultimo bilancio approvato rappresenta il valore delle giacenze iniziali della società incorporante, da aggiungersi al valore delle giacenze iniziali della incorporante.

**Amministratori.** Per quanto concerne i vantaggi riservati ad amministratori di società partecipanti alla fusione, l'art. 2501-ter, al punto 8, richiede che il progetto di fusione indichi i vantaggi particolari, eventualmente proposti, a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione. Va tuttavia rilevato che l'assemblea dei soci di ciascuna società partecipante alla fusione può rigettare o modificare le dette proposte, senza che ciò comporti una modificazione strutturale al progetto di fusione.

**Relazione degli esperti.** Premesso che la fusione è ammessa anche tra una società commerciale e una società cooperativa nell'ipotesi di incorporazione della prima nella seconda (giurisprudenza del tribunale di Milano), nel caso in cui all'operazione partecipano solo società non azionarie, la relazione degli esperti può essere rinunciata con il consenso unanime dei soci (art. 2505-quater c.c.).

Inoltre, la stesura della relazione degli esperti (e la loro nomina) può essere omessa in caso di:

- fusione per incorporazione di società posseduta al 100% (o al 90%);
- fusione in cui non partecipano spa;
- consenso unanime dei soci di tutte le società partecipanti alla fusione;
- fusione che, pur conseguendo concambio delle azioni o quote, non consegue alcuna variazione sostanziale di valore delle partecipazioni possedute dai singoli soci.